

lì, 20 maggio 2020

Spett.li Comuni
Ai Sig.ri **Sindaci/Presidenti**
Ai **Direttori /Segretari generali**
Ai **Responsabili UTC / Gare e Contratti**
Loro Indirizzi

Oggetto: Il Consiglio di Stato boccia l'ANCE: il corrispettivo ad Asmel non limita la partecipazione

La Sentenza "Lizzanello" è divenuta famosa presso i Comuni di tutt'Italia, perché sbandierata ripetutamente da ANCE, un'associazione di costruttori edili che, da anni, insiste invano sulla presunta illegittimità del corrispettivo a carico degli aggiudicatari per i servizi di committenza gestiti da ASMEL Consortile, la Centrale di Committenza di proprietà di 1.500 enti locali. Già nel 2013, l'ANCE di Cuneo aveva presentato esposto sul punto ad AVCP, oggi ANAC, ma senza esito. Nel frattempo, la Centrale si è affermata in tutt'Italia ed oggi ha al proprio attivo oltre 4.700 gare, quasi tutte con il "difetto" contestato da ANCE.

Dal 2019 è iniziata poi una **martellante campagna di ANCE nazionale su tutto il territorio**. ANCE si è anche costituita, presso il TAR Lecce, con un ricorso per l'annullamento di una gara del Comune di Lizzanello per la ristrutturazione di una casa per anziani. La Sentenza n. 1664/2019 ne ha accolto le ragioni, compresa l'illegittimità del corrispettivo ritenuto in contrasto con l'art. 23 della Costituzione: "*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*" oltre che con l'art. 41 co. 2 bis del Codice dei contratti che vieta di porre in capo all'aggiudicatario il costo della piattaforma.

Mentre Comune e ASMEL Consortile aspettavano l'esito del ricorso, subito presentato in Consiglio di Stato, l'azione di ANCE è divenuta ancor più martellante in ragione della Sentenza "Lizzanello".

ASMEL, ha continuato a tirar diritto ritenendo che "una rondine non fa primavera" e che avrebbe cambiato posizione solo a seguito di nuova pronuncia del Consiglio di Stato. Il quale, con Sentenza n. 3042/2014, si è da tempo espresso inequivocabilmente per la legittimità del corrispettivo, negando la lesione dell'art. 23 della Costituzione in quanto imposto al solo aggiudicatario e non alla generalità dei concorrenti. La Sentenza ha anche sottolineato che i partecipanti alle gare calcolano i costi da sostenere in caso di aggiudicazione, aggiungono l'utile e presentano l'offerta. Il costo della committenza finisce così in capo al Comune, effettivo fruitore del servizio. Quanto al divieto espresso dall'art. 41 co. 2 bis, poi, basta leggere gli atti di gara per scoprire che ASMEL rispetta puntualmente il divieto.

Dopo 6 mesi finalmente si è giunti alla **Sentenza del Consiglio di Stato nr. 3173 del 19 maggio u.s.**, che ha accolto tutte le tesi esposte nel ricorso principale del Comune di Lizzanello e in quello incidentale di ASMEL Consortile.

Il Giudice ha infatti ribadito che **il corrispettivo è imposto solo in capo all'aggiudicatario, dunque non vi è contrasto con l'art. 23 Cost.** Ha anche sostenuto che **il corrispettivo non limita la partecipazione**, tanto che a nessuno viene financo negata la libertà di contestare il pagamento del corrispettivo. Sempre che dimostri che esso sia stato

imposto violando qualche norma del Codice, come ad esempio **l'art. 41, co. 2bis**, dovendo provare che la Centrale si sia limitata alla mera fornitura della piattaforma, cosa palesemente indimostrabile.

Soprattutto, la Sentenza ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio di **ANCE, condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.**

Un ennesimo successo per ASMEL Consortile. Che lo dedica volentieri a chi, come **ANCI e CONSIP**, attende invano un incidente di percorso di una Centrale di Comuni ormai affermatasi in tutt'Italia, perché aderente alle effettive esigenze espresse dalla base associativa.

Ma anche ad ANAC, che si lascia spesso attrarre dalle loro argomentazioni. E sembra non intenda prendere atto che in Italia non è stato ancora introdotto il delitto di "lesa Autorità". Semplicemente, i Comuni ASMEL sanno far valere le proprie ragioni. Anche quando non collimanti con quelle dell'Autorità.


Lasciamo che siano i Giudici a esprimersi. ASMEL ha sempre espresso fiducia nella Magistratura e sul corrispettivo si è sempre attenuta a quanto stabilito dalla richiamata Sentenza del Consiglio di Stato n. 3042/2014, che è pur sempre il supremo consesso della magistratura amministrativa. Non essendo un'Autorità, la Centrale non poteva certo permettersi di seguire le altalenanti pronunce ANAC, che ha cambiato posizione ben sette volte. Senza nemmeno esprimere le motivazioni dei cambiamenti di posizione.

Un successo che dimostra ancora una volta come **i Comuni, ai quali viene spesso attribuito il boicottaggio delle riforme sono invece un passo avanti.** Al contrario, l'unico e vero boicottaggio lo ha perpetrato chi ha scritto un Codice Appalti con mille cavilli e chi si è assunto il ruolo di interpretarlo. Forse, l'emergenza Covid provvederà a convincere tutti che si tratta di un Codice da superare, come invano va sostenendo ASMEL, fin dal 2015.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Segretario generale

Francesco Pinto



SEDE SOCIALE

Via Carlo Cattaneo, 9
21013 GALLARATE (VA)

Mail: posta@asmel.eu

SEDE SECONDARIA

Via Mombarone, 3
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

P.E.C. posta@asmepec.it

SEDE OPERATIVA

Centro Direzionale, Isola G/1
80143 NAPOLI

Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992